



REGIONE MOLISE

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	AMMONTARE GARANTITO RETTIFICATO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%INDICE OPERATIVITA'
121	1.050.000,00	16	1.270.893,39	1.152.035,31	92.162,82	957.837,18	1,21
122	100.000,00	0	-	-	-	100.000,00	0,00
311	1.300.000,00	0	-	-	-	1.200.000,00	0,00

REGIONE SICILIA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	AMMONTARE GARANTITO RETTIFICATO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%INDICE OPERATIVITA'
121	31.833.333,00	46	6.275.038,17	6.055.113,15	484.409,05	31.348.923,95	0,20
123	2.866.450,00	0	-	-	-	2.866.450,00	0,00
311	2.929.166,99	2	256.172,35	248.990,10	19.919,21	2.909.247,78	0,09

REGIONE BASILICATA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	AMMONTARE GARANTITO RETTIFICATO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%INDICE OPERATIVITA'
121	3.000.000,00	1	350.000,00	350.000,00	28.000,00	2.972.000,00	0,12
123	9.270.000,00	0	-	-	-	9.270.000,00	0,00
311	2.590.000,00	2	1.699.990,00	1.664.508,50	133.160,68	2.456.839,32	0,66

REGIONE PUGLIA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	AMMONTARE GARANTITO RETTIFICATO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%INDICE OPERATIVITA'
112	3.000.000,00	13	1.274.655,42	1.098.446,94	87.875,76	2.912.124,24	0,42
121	1.000.000,00	28	4.675.626,04	4.121.315,54	329.705,24	670.294,76	4,68
123	1.000.000,00	2	384.350,00	295.498,13	23.639,85	976.360,15	0,38

REGIONE CAMPANIA

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	AMMONTARE GARANTITO RETTIFICATO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%INDICE OPERATIVITA'
121	500.000,00	16	3.743.035,47	2.922.746,36	234.249,13	265.750,87	7,49
122	250.000,00	0	-	-	-	250.000,00	0,00
123	1.000.000,00	0	-	-	-	1.000.000,00	0,00
311	500.000,00	0	-	-	-	500.000,00	0,00

REGIONE LAZIO

MISURA	FONDI	N. RICHIESTE PERVENUTE	AMMONTARE GARANTITO	AMMONTARE GARANTITO RETTIFICATO	ACC.TO	FONDI DISPONIBILI	%INDICE OPERATIVITA'
121	2.000.000,00	5	1.159.105,60	1.156.154,88	92.492,39	1.907.507,61	0,58
311	500.000,00	1	70.000,00	70.000,00	5.600,00	494.400,00	0,14



Nelle *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi"*, emanate dal MIPAAF in relazione all'accordo con le Regioni sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 18 novembre 2010, è stabilito, tra le altre cose, che al momento della chiusura dell'intervento, ciascun fondo di garanzia dovrà soddisfare un indice di operatività (cfr. colonna %utilizzo) calcolato quale rapporto tra il totale del valore iniziale delle garanzie concesse (aumentato degli importi impegnati per garanzie richieste ma non ancora rilasciate e delle spese di gestione sostenute) e l'entità del fondo finanziato con risorse del PSR. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del fondo nei periodi successivi alla chiusura della programmazione, l'operatività si intende comunque raggiunta qualora sia conseguito il 70% del suddetto indice. Nel caso di mancato raggiungimento dell'indice di operatività, la spesa ammissibile sarà ridotta proporzionalmente.

Nel corso del 2014, la Regione Abruzzo ha inviato richiesta per l'attivazione del Fondo di Garanzia a valere sulle misure 112-121-123 del PSR Abruzzo 2007-2013. A seguito delle indicazioni fornite dal garante circa le azioni da intraprendere per l'attivazione dello strumento, sono in corso valutazioni, da parte della Regione, in merito alla giustificazione e alla quantificazione delle risorse che saranno eventualmente destinate.

Audit della Corte dei Conti Europea

Nel mese di giugno si è tenuto il primo Audit della Corte dei Conti Europea relativo agli strumenti di ingegneria finanziaria utilizzati dall'Italia conformemente agli articoli 50-52 del Regolamento CE 1974/2006.

L'indagine svolta ha riguardato diverse tematiche relative, in generale, alla gestione del fondo di garanzia Ismea ed, in particolare, all'utilizzo di tale strumento in due delle sei regioni che lo hanno attivato nell'ambito del proprio PSR, la Regione Puglia e la Regione Siciliana.

L'incontro, avvenuto nel periodo dal 16 al 20 giugno, ha visto la presenza ed il coinvolgimento di diverse Organizzazioni oltre alla Corte dei Conti stessa: Ismea, Sgfa, Agea, Mipaaf, Regione Puglia e Sicilia.

Il gruppo di lavoro si è riunito inizialmente a Roma presso la sede di Ismea e successivamente in Sicilia presso la sede della Regione per l'esame di un campione di 15 pratiche tra quelle imputate al Fondo PSR Sicilia e per il colloquio con gli istituti di credito coinvolti nel rilascio dei finanziamenti.



In attesa di conoscere l'esito formale del controllo effettuato, la Corte dei Conti Europea in ottobre ha inviato i risultati provvisori ed informali dell'audit da cui non è emerso alcun rilievo all'attività svolta dalla SGFA.

F. Accordi extra PSR

Le seguenti Regioni e Comuni hanno aderito ad accordi con ISMEA/SGFA per sostenere gli strumenti per l'accesso al credito mediante il cofinanziamento del patrimonio necessario per il presidio del rischio a carico del garante:

- Molise (servizi finanziari ISMEA)
- Sicilia (cofinanziamento garanzie dirette) per Euro 3 milioni
- Sardegna (cofinanziamento garanzie dirette) per Euro 3,75 milioni
- Lombardia (accordo SGFA- Federfidi)
- Comune di Scicli per euro 100 mila

A handwritten signature, appearing to begin with the letters "G" and "F", is written in black ink on the right side of the page.



Parte 4: Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio

Dal 4 giugno 2013 SGFA gestisce, per conto di Ismea, il Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio di cui all'art. 1 del D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.182 del 22.06.2004.

I. Normativa di riferimento

L'articolo 66, co. 3, della L. 27.12.2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha istituito un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari. Con il D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 182 del 22.06.2004, modificato dal D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 206 del 11.03.2011, è stata data definitiva attuazione a tale regime di aiuti, attraverso l'istituzione del "Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio".

Il D.M. 182/2004 ha affidato la gestione di Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio a Ismea o a una società di capitali dalla stessa all'uopo costituita. Inizialmente la gestione del Fondo era quindi stata demandata a Ismea Investimenti per lo Sviluppo S.r.l. Dal 1 febbraio 2013, a seguito della messa in liquidazione di Ismea Investimenti per lo Sviluppo S.r.l., l'attività di gestione del Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio è passata in capo ad Ismea; quindi, dal 4 giugno 2013, Ismea ha affidato a SGFA la gestione del Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio.

Presso SGFA, il Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio è istituito come patrimonio separato conformemente con le disposizioni di legge applicabili.

A livello comunitario, il regime di aiuto relativo al capitale di rischio è stato autorizzato con Decisione C(2010)7917 della Commissione europea del 11/11/2010 (Aiuto di Stato N 136/2010), che ha dichiarato la compatibilità della misura con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La base giuridica su cui si è fondata la menzionata decisione era rappresentata dagli Orientamenti sul capitale di rischio adottati con Comunicazione della Commissione 2006/C 194/02.

Questi ultimi sono stati tuttavia sostituiti, con effetto dal 1 luglio 2014, dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04) (di seguito, gli "Orientamenti 2014"), che, ad oggi, pertanto, rappresentano la normativa comunitaria di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, SGFA ha ritenuto opportuno svolgere una verifica sull'impatto delle novità che hanno interessato la normativa comunitaria di riferimento rispetto alla misura come delineata nell'Aiuto N 136/2010 e nel D.M. 206/2011.



All'esito di tale verifica, si è ritenuto opportuno recepire operativamente – ma senza necessità di modificare il D.M. 206/2011 - alcune delle novità introdotte dagli Orientamenti 2014; il che ha comportato la necessità di modificare la Policy interventi diretti, la Procedura partecipazioni e i moduli ad essa allegati, e il modello del contratto di investimento (si veda Determinazione dell'Amministratore Unico di SGFA del 31/7/2014, n. 300).

In particolare, tra le novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore degli Orientamenti 2014 che hanno avuto impatto sull'operatività del FCR e che si è ritenuto di recepire si segnalano le seguenti:

- in relazione alla natura dell'intervento (per le operazioni dirette), è scomparsa la distinzione tra tipologie di interventi in funzione della dimensione (se piccole o medie imprese) e dell'ubicazione (se in zone assistite o in zone non assistite) dell'impresa; pertanto non esiste più l'impossibilità di intervenire in operazioni di espansione, nelle MI ubicate in zone non assistite;
- in relazione all'intervento dell'investitore privato indipendente (per le operazioni dirette), è scomparsa la distinzione tra zone assistite e non, e si ritiene percentuale minima congrua per l'intervento da parte dell'investitore privato il 30%;
- in relazione alla definizione di "investitore privato indipendente", sono stati qualificati tali, al momento della costituzione di una newco, tutti gli investitori privati compresi i soci fondatori;
- in relazione alla definizione di "Impresa Start-up", sono state qualificate tali le piccole imprese non quotate fino a 5 anni dalla loro iscrizione del registro delle imprese, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

II. Operatività

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 206/2011 le operazioni finanziarie effettuate dal FCR possono essere di natura diretta ed indiretta.

Le operazioni finanziarie dirette consistono in:

- a) assunzioni di partecipazione minoritarie in piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) prestiti partecipativi.

Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il FCR può effettuare operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e



personale impegnato con provata esperienza e capacità operative. Il FCR non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea (Comunicazione 2004/C 244/02).

Ai sensi della normativa di riferimento, il Fondo di Investimento nel Capitale di Rischio deve essere gestito con criteri commerciali, quindi orientati al profitto e non assistenziali.

A tal fine il D.M. 206/2011 prevede la costituzione di un Comitato Consultivo degli Investitori, al fine di garantire anche la presenza di investitori privati nel processo decisionale.

Nel corso del 2014, sono stati intrattenuti **26** nuovi contatti inerenti potenziali richieste di intervento al Fondo, tutti accompagnati da incontri preliminari con i titolari delle aziende e/o con i consulenti incaricati. La tipologia d'intervento richiesto per tali progetti si configura come assunzione di partecipazione minoritaria. Gli incontri sono stati supportati da documentazione generica, opportunamente classificata e archiviata, che andrà eventualmente integrata in sede di presentazione formale della domanda di accesso al Fondo.

I 26 contatti e richieste d'intervento sono così articolate:

- 5 domande formali di cui 3 respinte per mancanza dei requisiti minimi di accesso e 2 decadute per mancanza della necessaria documentazione poi non integrata in sede di richiesta di informazioni;
- 1 iniziativa rigettata dopo il primo contatto per mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- 20 iniziative, illustrate in incontri preliminari, in attesa di eventuale domanda formale.

Le iniziative così delineate coprono diversi settori produttivi del comparto agro-alimentare con una leggera preminenza di attività legate al settore vitivinicolo e a quello ortofrutticolo. Le tipologie d'intervento richieste riguardano in particolar modo il riassetto e la riorganizzazione societaria, l'innovazione di processo, anche attraverso investimenti in energie alternative, e l'internazionalizzazione d'impresa.

Pipeline complessiva al 31 Dicembre 2014

La *pipeline* del FCR sino al 31 dicembre 2014, conta 61 contatti e richieste d'intervento così articolate:

- 10 domande formali;
- 4 iniziative, illustrate al Comitato Consultivo per informativa, ritenute non ammissibili;
- 6 iniziative rigettate dopo il primo contatto per mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- 41 iniziative in attesa di eventuale domanda formale, di cui 6 illustrate al Comitato Consultivo per informativa.



Le iniziative così delineate coprono diversi settori produttivi del comparto agro-alimentare con una leggera preminenza di attività legate al settore vitivinicolo e a quello ortofrutticolo. Le tipologie d'intervento richieste riguardano in particolar modo il riassetto e la riorganizzazione societaria, l'innovazione di processo e l'ampliamento produttivo, anche attraverso investimenti in energie alternative, e l'internazionalizzazione d'impresa.

Stato delle richieste formali

Relativamente alla 10 domande formalmente ricevute lo stato d'avanzamento è così articolato:

- 3 domande formalmente rigettate per difetto dei requisiti di ammissibilità;
- 1 domanda in fase di prevalutazione (si attende l'evasione di una serie di richieste avanzate anche dal Comitato Consultivo) e in attesa di eventuale parere del Comitato Consultivo per l'eventuale attivazione delle due diligence;
- 4 domande rigettate per mancanza delle informazioni minime necessarie per accedere alla fase di prevalutazione;
- 1 domanda in fase procedurale avanzata, supportata dalle due diligence necessarie, eccezion fatta per il completamento delle verifiche legali che precedono il closing dell'operazione. Tale richiesta è di fatto decaduta in quanto il gruppo si è quotato nella Borsa Italiana;
- 1 domanda che era stata formalmente accettata e in attesa della controparte per la stipula dei contratti, la cui delibera è decaduta in quanto la controparte non ha stipulato nei tempi previsti.

Nel corso del 2014 si è provveduto alla revisione di:

- Procedure operative e legali;
- Schema contratto di investimento;
- Policy interventi diretti;
- Modello scoring;
- Tools di valutazione;

Comitato Consultivo degli Investitori

Nel corso del 2014 si sono tenute due riunioni del Comitato Consultivo degli Investitori.

A. OPERAZIONI INDIRETTE



Nel corso del 2014 è stata indetta una procedura di gara europea per la selezione di un soggetto autorizzato alla gestione di un “FIA italiano riservato” per realizzare gli interventi indiretti di cui all’art. 6 del D.M. 206/2011.

La documentazione di gara è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Unione Europea e della Repubblica Italiana; la gara è andata deserta.

All’esito della gara si è lavorato sulla documentazione al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla presentazione di offerte valide, così da avviare, ad inizio 2015, una nuova procedura di gara.

B. Convenzioni

Le Regione Sardegna ha aderito ad un accordo con ISMEA al fine di sostenere gli strumenti tesi ad agevolare l’accesso delle imprese agricole al mercato dei capitali e del credito mediante il cofinanziamento del patrimonio necessario per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese.

Per effetto di tale accordo, Ismea si è impegnata a stanziare un importo pari a quello deliberato dalla Regione Sardegna e ammontante a Euro 1,25 milioni.



Parte 5: Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto nel libro matricola, né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale, né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing per cui la Società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. N.626/94 – successivamente trasfuso nel D.Lgs. 81/08 – la Società ha adottato le misure previste in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, volte a ridurre al minimo le probabilità ed il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la Società è stata dichiarata colpevole in via definitiva, né le sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W', is positioned to the right of the text.

Parte 6: Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2, punto n. 1, non sono state poste in essere attività di ricerca e sviluppo per l'anno 2014.

Parte 7: Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B punto 26 del D.Lgs n.196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.



Parte 8: Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A. Garanzia diretta

Approvazione nuove Istruzioni Applicative della garanzia di portafoglio

In data 9 febbraio 2015 sono divenute operative le Istruzioni Applicative della garanzia di portafoglio approvate con Determinazione del Direttore Generale di ISMEA n. 9 del 9 gennaio 2015.

Le istruzioni applicative sono state emendate per estendere la copertura della garanzia alla fase di costituzione del portafoglio.

Contenzioso diretta.

Un istituto di credito ha citato in giudizio SGFA dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 178.010,70.

Il contenzioso verte sul rifiuto, opposto da SGFA, a fronte della richiesta di escusione delle fideiussioni rilasciate in favore di due imprese individuali.

Audit della Corte dei Conti Europea

Come precedentemente illustrato nel mese di giugno 2014 si è tenuto il primo Audit della Corte dei Conti Europea. Dopo l'analisi delle verifiche effettuate, sul sito della Corte dei Conti Europea (<http://eca.europa.eu>) è stato pubblicato un report dal quale emerge che non sono state evidenziate particolari criticità né sono stati mossi rilievi all'attività svolta da SGFA.

B. Fondo capitale di rischio

Con Determinazione n. 36 del 12 febbraio 2015 si è deciso di avviare una procedura di gara aperta comunitaria per le operazioni indirette ai sensi del D.M. 206/2011.

In particolare, la procedura è volta a selezionare 2 diversi soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto "FIA italiano riservato" di cui all'art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il Bando è stato pubblicato in GUUE n. S36 del 20 febbraio 2015 e in



GURI – 5 serie speciale – n. 24 del 25 febbraio 2015. Il termine per la presentazione delle offerte scade l' 8 aprile 2015 ore 12.00.

A handwritten signature, likely belonging to a member of SGFA, is written in black ink in the lower right quadrant of the page. The signature is fluid and cursive, appearing to begin with a large 'G' or 'S'.



ALLEGATO

Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel primo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta quindi di finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificare un ricorso, da parte delle banche, ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad SGFA come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e conclusive da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regolamenta il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006;
- ✓ sesta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 1 gennaio 2013.



Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. L'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita SGFA;
- ✓ Secondo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di SGFA – l'ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici SGFA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre tre in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di SGFA previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.

La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.



Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, adottabile — come illustrato — solamente nel caso di *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.